

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE VASCELLARO

Seduta del 05/03/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 268,74, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, a titolo di quota non maturata di commissioni, oltre interessi legali a far data dall'estinzione.

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: 1) la non applicabilità, nel caso di specie, del criterio di calcolo pro rata temporis, atteso che il contratto di finanziamento sottoscritto da parte ricorrente contiene una chiara indicazione relativamente alle somme rimborsabili e alle modalità di restituzione in caso di estinzione anticipata; 2) la conformità alle previsioni di legge del criterio di calcolo adottato per il rimborso delle somme non maturate, riportato nel "Piano annuale di rimborso" che costituisce parte integrante del contratto (prodotto in atti anche da parte ricorrente), sancita peraltro dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 10003/16, relativa alla medesima tipologia di contratto oggetto del presente ricorso; 3) la congruità delle somme già riconosciute al cliente in occasione dell'estinzione anticipata, calcolata in base alle previsioni contrattuali e riportate nel piano annuale di rimborso; 4) l'irrisorietà della differenza, in termini di importo da retrocedere, dovuta a un mero errore materiale nel piano di rimborso annuale – in base al quale ciascun importo rimborsabile indicato in tabella sarebbe riferito alla rata immediatamente precedente – circostanza, peraltro, non contestata dalla ricorrente che chiede in realtà l'applicazione di un diverso metodo di calcolo; 5) la non rimborsabilità delle

spese per i premi assicurativi, atteso che tali oneri sono stati sostenuti interamente dall'intermediario e che pertanto al cliente non è stato addebitato alcuna spesa. Chiedeva, pertanto, al Collegio di rigettare il ricorso.

DIRITTO

1) La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

2) Il contratto de quo, stipulato in data 27/04/2012, è stato estinto in corrispondenza della rata n.30, sulla base del conteggio estintivo e della quietanza liberatoria in atti.

In merito alla tipologia di contratto, questo Collegio ha avuto modo di chiarire, in molteplici occasioni, che: le previsioni di cui al piano annuale di rimborso sono applicabili qualora lo stesso sia sottoscritto dal ricorrente o da questo prodotto in atti; il rimborso dei diversi oneri deve corrispondere a quanto previsto dal piano con riferimento alla rata di estinzione.

Nel caso in oggetto, l’abbuono delle commissioni in conteggio estintivo corrisponde alla somma rimborsabile, secondo il “piano di rimborso”, in corrispondenza della rata successiva; secondo l’orientamento condiviso nella Conferenza dei Collegi del 6 novembre 2017, la differenza tra quanto corrisposto dall’intermediario e quanto previsto dal piano di rimborso può essere riconosciuta dal Collegio ABF solo se espressamente richiesta dal ricorrente.

Tale differenza non è espressamente richiesta dal ricorrente, in quanto questi chiede la retrocessione di tale onere secondo il lineare criterio del pro rata temporis.

Ciò premesso, il Collegio, aderendo all’argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi up front da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati: commissioni rete distributiva (40%), per € 84,77.

3) Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 84,77, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 84,77, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI